

Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

**Risposte a quesiti gara 2000 Negozi
VI° Serie**

Domanda 1:	In relazione all'articolo 23, comma 1, dello schema di convenzione, si chiede, quanto meno in via esemplificativa, quali sopravvenuti motivi di interesse pubblico possano essere causa di revoca o decadenza delle concessioni eventualmente attribuite in esito alla gara, nonché cosa si intenda per "mutamento della situazione di fatto" e per "nuova valutazione dell'interesse pubblico originario". Inoltre, si domanda quale sia il soggetto deputato tanto all'accertamento dell'effettiva sopravvenienza di motivi di interesse pubblico e del concreto "mutamento della situazione di fatto" quanto alla nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
Risposta 1:	L'ipotesi di revoca (non di decadenza) delle concessioni prevista dall'articolo 23, comma 1, dello schema di convenzione applica, nel settore specifico dei giochi pubblici, l'analogo disposto di cui all'articolo 21- <i>quinquies</i> della L. n. 241/1990. L'ente deputato all'accertamento delle cause di cui al presente quesito è il competente ufficio di AAMS funzionalmente addetto alla gestione del rapporto concessorio in corso.
Domanda 2:	In relazione all'articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione, si chiede quali altre ipotesi di reato, oltre a quelle già indicate nella stessa lettera a) nonché nelle norme ivi citate, possano, in ragione della loro natura, gravità, modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata in concessione, essere valutate da codesta Amministrazione tali "da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del concessionario" e se, in tale ottica, la locuzione "per ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio", e non la "citazione diretta a giudizio", porti ad escludere che i reati illustrati nell'articolo 550 c.p.p. possano essere valutati tali "da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del concessionario".
Risposta 2:	Atteso che i giochi pubblici comportano rischi particolarmente elevati di reati e di frodi, tenuto conto della rilevanza delle somme che essi consentono di raccogliere e delle vincite che possono offrire ai giocatori, la decadenza della concessione costituisce una misura, particolarmente grave per il concessionario, che tuttavia consente di tutelare gli interessi pubblici connessi al non corretto operato del concessionario. In tal senso, l'articolo 23, comma 2, lettera a) prevede l'ipotesi di decadenza in determinate circostanze nelle quali possa rivelarsi giustificato adottare misure preventive nei confronti di un operatore di giochi pubblici implicato in attività criminali tali da far ritenere, in linea di principio, che la decadenza sia considerata proporzionata all'obiettivo della lotta contro la criminalità rispetto a un delitto sufficientemente grave (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la fede pubblica, reati attinenti al gioco d'azzardo). Al riguardo, la formulazione utilizzata nello schema di convenzione prevede l'eventuale applicazione della misura solo dopo il vaglio dell'entità giudiziaria e risulta conforme alla condizione della possibilità di ricorso in sede giurisdizionale e di azione per il risarcimento del danno, rimedi sempre

	ammessi dall'ordinamento, in via generale, senza che vi sia bisogno di un espresso richiamo.
Domanda 3:	In riferimento alla risposta n. 7 riportata nei chiarimenti pubblicati l'11 settembre 2012 nella sezione "Domande e risposte" al link: http://www.aams.gov.it/?id=12140 , si chiede di chiarire, quantomeno in via esemplificativa, l'interpretazione che codesta Amministrazione intende fornire alla nozione "condizioni di non applicabilità delle sanzioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10".
Risposta 3:	La risposta fornita intende precisare che le predette condizioni sono quelle risultanti dal contesto delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012.
Domanda 4:	In relazione all'articolo 23, comma 2, lettera i), dello schema di convenzione, si chiede di conoscere quanti giorni debbano trascorrere perché un eventuale ritardo nel pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori assuma rilevanza ai fini della decadenza dalla concessione e quale sia l'arco di tempo in cui il triplice ritardo debba verificarsi per dar luogo alla decadenza dalla stessa.
Risposta 4:	Per inadempienza grave del mancato pagamento delle vincite e dei rimborsi è sufficiente la scadenza dei termini previsti dalla regolamentazione dei singoli giochi; per il ritardo nei predetti pagamenti ripetuto tre volte, non è previsto uno specifico lasso temporale. La decadenza potrà essere applicata solo in presenza di grave violazione come previsto nella risposta n. 18 della III° serie di chiarimenti pubblicata il 18 settembre 2012.
Domanda 5:	In relazione all'articolo 23, comma 2, lettera k), dello schema di convenzione, si domanda: a) cosa si intenda per "gioco anomalo" e per "frode in competizione sportiva", nonché se sia necessario, affinché possa darsi luogo alla decadenza dalla concessione, che il titolare della stessa, o un soggetto a lui riferibile, sia concretamente coinvolto nella frode; b) quali siano gli organi deputati all'"accertamento" delle predette violazioni e se esso consista nella pronuncia di sentenza definitiva emessa dall'autorità giudiziaria o dagli organi di giustizia sportiva (eventualmente emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.) o nel semplice provvedimento che dà inizio alla fase dibattimentale.
Risposta 5:	Per "frode in competizione sportiva" s'intende il reato, di cui all'articolo 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, nel quale siano coinvolti organi direttivi della società concessionaria il cui operato sia tale da menomare l'affidabilità della stessa. Per "gioco anomalo" s'intendono i comportamenti illeciti, posti in essere dai soggetti concessionari, aventi rilevanza penale, ai sensi dell'articolo 4 della citata L. n. 401/1989, ovvero amministrativa, per l'inosservanza delle regole che presiedono al corretto svolgimento dei giochi pubblici gestiti da AAMS. Le violazioni, che devono comunque rivestire carattere di gravità, devono essere contestate dagli organi di controllo preposti (Guardia di Finanza, agenti di P.S., ecc.) e valutate sulla base di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali definitivi o, comunque, di altri mezzi di prova incidenti nei singoli casi concreti sull'idoneità morale e sulla professionalità dei concessionari.

<p>Domanda 6:</p>	<p>In relazione all'articolo 23, comma 2, lettera o), dello schema di convenzione, si domanda quali siano gli organi deputati alla valutazione della gravità della violazione e cosa si intenda con il termine "reiterata".</p>
<p>Risposta 6:</p>	<p>L'ente deputato alla valutazione della gravità della violazione è il competente ufficio di AAMS, funzionalmente addetto alla gestione del rapporto concessorio in corso. Con il termine "reiterata" si intende ogni ripetizione della violazione degli obblighi convenzionali che per la sua gravità oggettiva e con riferimento al caso concreto, per l'incidenza sulla conduzione del rapporto, sia tale da menomare, secondo le garanzie procedurali della L. n. 241/1990 e subordinatamente agli esiti del contenzioso amministrativo, l'elemento fiduciario che deve sussistere con il concessionario.</p>
<p>Domanda 7:</p>	<p>Si chiede di sapere se il modello con cui operano attualmente in Italia alcune società detentrici di regolare concessione in altri Stati membri dell'Unione europea, basato sulla prestazione di servizi transfrontalieri per mezzo di centri di elaborazione/trasmissione dati ad esse affiliati (CED/CTD), è considerato da AAMS in contrasto con i principi e le disposizioni contenute nella documentazione di gara (segnatamente con l'articolo 23, comma 2, lettera e), dello schema di convenzione), di modo che la prosecuzione dell'esercizio di tali servizi transfrontalieri da parte di dette società costituirebbe causa di revoca o decadenza dalle concessioni ad esse eventualmente attribuite in esito alla presente gara, e ciò nonostante tale previsione di revoca o decadenza sia in palese violazione delle norme del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea in materia di libera prestazione di servizi, come indicato dall'avv. Generale Cruz Villalón nei punti da 73 a 82 delle conclusioni del 27 ottobre 2011 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10, Costa Cifone".</p> <p>In caso di risposta negativa al quesito precedente, si chiede inoltre se dette società possano continuare a prestare i propri servizi transfrontalieri con l'intermediazione dei centri di elaborazione/trasmissione dati (CED/CTD) sulla base di una sola concessione oppure se debbano aggiudicarsi tante concessioni quanti sono i centri di elaborazione/trasmissione dati (CED/CTD) ad esse affiliati. In particolare, si chiede se i CED/CTD possano essere ricompresi nel termine "negoziò", come definito nel "Nomenclatore unico delle definizioni", tenuto presente che, secondo l'articolo 15, comma 1, lettera a), dello schema di convenzione, il collaboratore/agente/gestore deve essere provvisto di autorizzazione di P.S. e che quest'ultima viene rilasciata soltanto a chi è titolare di una concessione (articolo 88, R.D. n. 773/1931 s.m.i.).</p> <p>In relazione agli articoli 13 e 23, comma 2, lettera e), dello schema di convenzione, si domanda infine se una società detentrici di regolare concessione in altro Stato membro dell'Unione europea, nel quale i rapporti tra le società concessionarie e l'autorità deputata al rilascio delle concessioni sono regolati da apposite norme legislative e regolamentari, sarà tenuta – a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera e), dello schema di convenzione – al rispetto della disciplina italiana, come sopra chiarita, anche nel caso in cui quest'ultima fosse in contrasto con (o comunque differente da) quella del Paese in cui detta società ha ottenuto la concessione.</p>
<p>Risposta 7:</p>	<p>La sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 (c.d. Costa Cifone) ha ribadito che il sistema concessorio italiano è compatibile con i principi comunitari. Inoltre, il diritto dell'Unione europea non obbliga gli Stati membri a riconoscere reciprocamente le licenze nazionali in materia di giochi, per l'assenza di armonizzazione a livello comunitario della disciplina dei giochi pubblici e per le</p>

	<p>diversità degli obiettivi e dei livelli di protezione perseguiti dalle normative dei vari Stati membri. Ne consegue che l'operatore di uno Stato dell'Unione europea, che si stabilisce e presta servizi nel territorio di un altro Stato membro, deve conformarsi alle condizioni e alle regole del Paese ove la prestazione è fornita.</p> <p>Per quanto concerne il quesito relativo ai CED/CTD si chiarisce che essi possono essere ricompresi nel termine "negozi" ove si adeguino, dopo il conseguimento della concessione, a tutte le regole amministrative e tecniche contenute nella <i>lex specialis</i> della procedura selettiva. In tal caso, potrà essere chiesta una sola concessione a cui faranno capo tanti diritti quanti sono i negozi acquisiti.</p>
Domanda 8:	<p>Si chiede di precisare l'oggetto della gara stante l'equivocità del bando che nel punto II.1.1 fa riferimento all' "affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici", nel punto II.1.5 fa riferimento all' "affidamento in concessione di 2000 (duemila) diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici" e nel punto II.2.1 si afferma che "ciascun candidato potrà partecipare alla procedura di selezione anche solo per l'assegnazione di un unico negozio", tenuto altresì conto che nell'articolo 10, comma 1, dello schema di convenzione si fa distinzione tra "concessione" e "diritti sui negozi".</p>
Risposta 8:	<p>L'oggetto della concessione è precisato al paragrafo 2.2 delle regole amministrative dove è chiarito che "sono aggiudicati ... 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi pubblici su base ippica e sportiva presso negozi aventi ...". Il rapporto tra concessione e diritti sui negozi consiste nella circostanza che oggetto della concessione, fino alla stipula della relativa convenzione, come rappresentato nell'allegato 3 alla convenzione medesima, è l'affidamento di uno o più diritti per l'apertura dei negozi, che saranno tali una volta superate con esito favorevole le verifiche previste dagli articoli 19 e 20 della convenzione.</p>
Domanda 9:	<p>Si chiede di precisare come si possa conciliare la clausola II.2.1 del bando di gara con il paragrafo 11.3 delle regole amministrative secondo cui "l'importo della garanzia provvisoria deve essere pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni diritto di cui si chiede l'assegnazione, con un importo minimo complessivo pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00)".</p>
Risposta 9:	<p>La clausola II.2.1 del bando di gara e il paragrafo 11.3 delle regole amministrative si conciliano ove si consideri che la prima riguarda il numero dei diritti che possono essere chiesti, il secondo il sistema di rideterminazione della cauzione provvisoria il cui importo, nel caso di uno o due diritti optati, deve essere per ragioni di congruità della stessa garanzia pari comunque ad euro 60.000,00, mentre da tre in poi è determinato moltiplicando il numero di diritti per euro 20.000,00.</p>
Domanda 10:	<p>In relazione al numero massimo di diritti affidabili in concessione, fissato in 2.000 dal bando di gara, si chiede di indicare le ragioni di tale limite.</p> <p>Qualora l'asserita ragione del suddetto limite fosse individuabile nella lotta contro la criminalità mediante l'assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l'incanalamento delle attività di gioco d'azzardo entro circuiti controllati, si chiede di spiegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per quale ragione detto numero massimo è ritenuto adeguato a perseguire tale obiettivo, considerato che dopo l'entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (il c.d. <i>decreto Bersani</i>), hanno avuto luogo alcune gare ad evidenza pubblica per l'assegnazione di circa 16.000 punti

	<p>di raccolta e che, pertanto, non pare esistere una correlazione tra il limite massimo di 2.000 diritti affidabili in concessione e l'asserito obiettivo in questione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quale ragione detto obiettivo non sarebbe raggiungibile con misure meno restrittive come, ad esempio, un sistema di autorizzazioni e controlli che permetta di monitorare gli operatori attivi in tale settore senza limitarne il numero.
Risposta 10:	<p>Il numero dei diritti da affidare in concessione è stabilito direttamente dall'articolo 10, comma 9-octies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, il quale chiarisce che <i>“Nelle more di un prossimo riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire la realizzazione di tale riordino, nell'immediato attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto, nell'occasione, dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che per conto dello Stato raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10”</i>.</p>
Domanda 11:	<p>In relazione agli articoli 13 e 23, comma 2, lettera e), dello schema di convenzione, si chiede se per <i>“disciplina vigente in materia dei singoli giochi pubblici oggetto di concessione”</i> e <i>“relativa alle attività connesse alla raccolta dei giochi medesimi”</i> si intendano il D.M. 17 settembre 2007, n. 186 e il D.D. Ministero dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2011.</p>
Risposta 11:	<p>Per disciplina vigente in materia dei singoli giochi pubblici oggetto della concessione e delle attività connesse s'intendono tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e convenzionali che presiedono alla gestione e all'esercizio dei singoli giochi, di cui, nell'allegato 5 alle regole amministrative, è fornito un elenco esemplificativo. Sono esclusi, invece, i due decreti menzionati nel quesito, che hanno attinenza alla disciplina dei giochi di abilità e dei tornei di poker esercitabili esclusivamente a distanza e, quindi, non ricompresi nell'oggetto della concessione che potrà essere affidata in esito alla procedura selettiva.</p>
Domanda 12:	<p>In relazione alla richiesta di presentazione di idonea relazione tecnica di cui al paragrafo 7.3, lettera f), delle regole amministrative, si richiede se, per i soggetti già concessionari di AAMS, la dichiarazione tecnica possa essere realizzata quale progetto ovvero dichiarando di realizzare le opere relazionate; questo perchè il candidato, nel rischio di non diventare concessionario, non investe nelle apparecchiature.</p>
Risposta 12:	<p>La relazione tecnica, ove non già prodotta da un soggetto concessionario per tutte le tipologie di gioco oggetto della procedura di selezione in corso, deve comprovare che il candidato è in possesso del requisito di <i>“capacità”</i> tecnico-infrastrutturale all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.</p>
Domanda 13:	<p>Se all'interno della compagine societaria di un concessionario del gioco del Bingo sono presenti altre società concessionarie che intendono anch'esse partecipare alla procedura di selezione in corso, affinché la suddetta società possa partecipare alla</p>

	procedura di selezione è sufficiente che le altre società cedano le proprie quote di partecipazione entro il termine ultimo di presentazione delle offerte economiche oppure sarebbe stato necessario risolvere tale situazione prima della pubblicazione del bando di gara?
Risposta 13:	I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della presentazione della relativa domanda di partecipazione, fermo restando, nel caso concreto, la necessità di una verifica dell'assenza di riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
Domanda 14:	Nel caso in cui la concessione sia stata trasferita da una società ad un'altra, qual è la documentazione idonea a dimostrare il conseguimento del limite di euro 2.000.000,00, di cui al paragrafo 7.3, lettera f), delle regole amministrative?
Risposta 14:	La documentazione è costituita dai ricavi documentati della società cessionaria della concessione che partecipa alla gara, a meno che non ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 3.2 delle regole amministrative per i soggetti neocostituiti.
Domanda 15:	Nel caso in cui si partecipi alla gara a mezzo di una società costituenda i cui requisiti sono raggiunti grazie ad una società che ne detiene il 51%, nel caso di assegnazione dei diritti, la società che detiene il 51% di quella costituenda potrà acquisire, tramite cessione di ramo d'azienda, alcuni diritti della costituenda e successivamente venderla a terzi insieme con i diritti rimasti?
Risposta 15:	<p>Nel caso di partecipazione alla procedura di selezione di società costituenti (così come di società consortili o di consorzi), il paragrafo 3.2 delle regole amministrative prevede che il titolo di operatore di gioco debba essere posseduto autonomamente dall'impresa che, nell'ambito della società, detiene una partecipazione superiore al 50%, mentre il requisito di capacità economico finanziaria (ricavi non inferiori ad euro 2.000.000) può essere posseduto anche cumulativamente da tutte le imprese partecipanti. Il paragrafo 4.2 delle regole amministrative prevede inoltre che i requisiti elencati al paragrafo 4.1 debbano essere posseduti da tutte le imprese partecipanti alla società costituenda, ad esclusione di quello relativo alla capacità tecnico-infrastrutturale, che potrà essere posseduto anche solo da una delle imprese partecipanti.</p> <p>In base al paragrafo 3.3 le società costituenti, al pari di tutti gli altri soggetti partecipanti alla gara, dovranno impegnarsi a costituirsi in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo prima della sottoscrizione della convenzione, pena il diniego alla stipula della stessa. Pertanto, i diritti saranno acquisiti dalla società costituita. Per tutta la durata della procedura di affidamento in concessione, e comunque fino alla costituzione della suddetta società di capitali, non è consentita, inoltre, la sostituzione delle imprese partecipanti alla società costituenda, né la riduzione o l'incremento del loro numero, salvo espressa autorizzazione di AAMS.</p> <p>Dopo la stipula della convenzione la società di capitale potrà porre in essere le operazioni di modifica della compagine societaria, nei limiti previsti dall'articolo 10 dello schema di convenzione.</p>
Domanda 16:	Nel caso in cui il soggetto partecipante al bando sia già concessionario di AAMS per le medesime tipologie di gioco, posto che già effettuati la raccolta del gioco, la relazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante

	<p>nella quale dichiara di essere in possesso della capacità tecnica richiesta? Lo stesso vale anche per una società costituenda?</p> <p>La società che presta alla società costituenda il requisito per il raggiungimento del limite della raccolta di gioco di euro 2.000.000,00 può prestare anche il requisito di capacità tecnico-infrastrutturale?</p>
Risposta 16:	<p>La risposta al primo quesito è affermativa, fermo restando che, nel caso di società costituenti, il soggetto partecipante che riveste la qualifica di concessionario (per le stesse tipologie di gioco previste dalla gara) deve anche detenere una partecipazione superiore al 50% nella società costituenda e che dovrà mantenere tale requisito fino alla sottoscrizione della convenzione.</p> <p>Per quanto riguarda la seconda domanda, il requisito di capacità tecnico-infrastrutturale può essere assicurato alla società costituenda da una qualsiasi delle imprese partecipanti, mentre quello relativo alla capacità economico-finanziaria può essere raggiunto anche cumulativamente.</p>
Domanda 17:	<p>In riferimento all'articolo 15, comma 1, dello schema di convenzione, i contratti stipulati dal concessionario con i gestori dei negozi di gioco, predisposti, caso per caso, nel rispetto dei contenuti minimi previsti, dovranno ogni volta essere preventivamente approvati da AAMS?</p>
Risposta 17:	<p>Dovranno essere approvati preventivamente da AAMS non i singoli contratti, ma gli eventuali schemi di contratti che il concessionario intende sottoporre ai gestori.</p>
Domanda 18:	<p>Qualora il futuro gestore del negozio di gioco posseda già, in tutto o in parte, la tecnologia prevista dal bando (come, ad esempio, nel caso delle ex agenzie di scommesse), il concessionario può usare tale tecnologia garantendone la funzionalità, il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione?</p> <p>Qualora il futuro gestore, per propria volontà e scelta, voglia incrementare la dotazione minima tecnologica del negozio di gioco prevista dal bando di gara, può provvedere a proprie spese a tale implementazione?</p>
Risposta 18:	<p>La risposta è affermativa per entrambi i quesiti, ferma restando la responsabilità del concessionario in merito alla corretta conduzione amministrativa e tecnica del negozio, in conformità agli obblighi convenzionali. Resta inteso che la domanda di partecipazione alla gara deve essere presentata dal soggetto che sarà l'effettivo concessionario, essendo vietata qualunque forma di interposizione fittizia o abusiva.</p>
Domanda 19:	<p>E' necessario attribuire già in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione una denominazione alla società costituenda?</p>
Risposta 19:	<p>Non è necessario attribuire una denominazione alla società costituenda che assume la veste di concorrente, né alla futura società che dovrà essere costituita prima della sottoscrizione della convenzione, essendo sufficiente osservare tutte le disposizioni della <i>lex specialis</i> riguardanti tali soggetti.</p>
Domanda 20:	<p>Si chiede se un candidato operatore di gioco in virtù di due concessioni, una ippica e l'altra sportiva, possa partecipare al bando tramite la concessione <i>sportiva</i>, nonostante non abbia corrisposto quanto richiesto dall'Amministrazione a titolo di minimi garantiti relativamente alla concessione <i>ippica</i>.</p>

Risposta 20:	La regolarità dei pagamenti dovuti ad AAMS è una condizione di partecipazione che riguarda tutte le somme derivanti dalla gestione di concessioni precedentemente conseguite dai partecipanti per l'esercizio dei giochi oggetto della procedura selettiva in corso, tra i quali rientrano sia i giochi su base sportiva sia quelli su base ippica (capitolo 5, lettera a), delle regole amministrative). Resta fermo quanto stabilito al capitolo 5, lettera a), delle regole amministrative.
Domanda 21:	Si chiede se un candidato operatore di gioco in virtù di due concessioni, una ippica e l'altra sportiva, possa partecipare al bando benché abbia debiti d'imposta contestati con cartelle esattoriali impugnate presso la Commissione Tributaria competente.
Risposta 21:	Il candidato può partecipare ove si tratti di violazioni non definitivamente accertate (paragrafo 4.1, lettera e), delle regole amministrative).
Domanda 22:	Il nuovo negozio che eventualmente verrà aperto deve rispettare le distanze dai corner/punti di gioco, agenzie o negozi già esistenti? In caso affermativo, qual è la distanza e come deve essere calcolata?
Risposta 22:	Come previsto dall'articolo 10, comma 9- <i>octies</i> , del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, istitutiva della procedura selettiva, le concessioni saranno attribuite <i>“per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie ... senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse”</i> .
Domanda 23:	Nel caso di partecipazione alla gara da parte di una società costituenda, la garanzia provvisoria deve in qualche forma fare riferimento a tale entità ancora non esistente o è sufficiente che sia nella forma della garanzia prestata da una banca, nell'interesse di uno dei partecipanti e a favore di AAMS?
Risposta 23:	La garanzia provvisoria deve essere prestata nei confronti della società costituenda quale soggetto garantito a nome di tutte le imprese partecipanti alla medesima società costituenda (paragrafo 7.7 delle regole amministrative).
Domanda 24:	In riferimento alla dotazione minima del negozio di gioco per la gestione della concessione, di cui al paragrafo 2.1.1 delle regole tecniche, si chiede di sapere se la previsione di dotare il punto con almeno 10 monitor possa essere assolta utilizzando monitor virtuali: ad esempio, dotando il negozio con televisori di grande formato in modo che sia possibile suddividere lo schermo in più riquadri che mostrano tra loro immagini indipendenti.
Risposta 24:	La risposta è affermativa, sempre che sia possibile visualizzare contemporaneamente un totale di 10 immagini diverse e indipendenti e con un formato accettabile ai fini della medesima visualizzazione.
Domanda 25:	Nello schema di domanda di partecipazione (Allegato 1 delle regole amministrative), alla lettera n) della sezione “DICHIARA CHE”, il candidato deve obbligatoriamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1, lettera l), delle regole amministrative. Considerato che il candidato potrebbe non essere in possesso dell'adeguata solidità patrimoniale al momento della partecipazione alla presente procedura di selezione, visto che il possesso della stessa non costituisce requisito di

	<p>partecipazione, si chiede se, sottoscrivendo la suddetta dichiarazione all'interno della domanda di partecipazione, il candidato non incorra in una falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo 76 della L. n. 445/2000.</p> <p>In caso di risposta affermativa, il candidato, non potendo modificare lo schema di domanda, può allegare nella busta A una separata dichiarazione con la quale attesta il mancato possesso del requisito di adeguata solidità patrimoniale come individuata dal Decreto interdirigenziale 28 giugno 2011, n. 1845?</p>
Risposta 25:	<p>Il candidato potrà adattare il contenuto della dichiarazione in parola alla propria situazione concreta ovvero stralciare il testo predisposto ed allegare alla domanda di partecipazione una specifica dichiarazione impegnativa al rispetto della prescrizione, da formulare in conformità a quanto precisato con la risposta n. 10 nei <u>Chiarimenti pubblicati il 18 settembre 2012</u> sul sito <u>www.aams.gov.it</u>.</p>
Domanda 26:	<p>I ricavi derivanti dall'esercizio del gioco del Bingo contribuiscono al raggiungimento del limite minimo di euro 2.000.000,00 di cui al paragrafo 3.2 delle regole amministrative per l'assegnazione della concessione?</p>
Risposta 26:	<p>La risposta è affermativa.</p>
Domanda 27:	<p>Nel caso in cui il candidato sia una società consortile a responsabilità limitata costituita da meno di due anni, che non è operatore di gioco, la cui compagine sociale è composta da una società avente il titolo di operatore di gioco con una partecipazione al capitale sociale superiore al 50%, i cui ricavi rispettano il limite di 2.000.000 di euro, e tre società senza la qualifica di operatore di gioco, di cui una costituita da meno di due anni, è necessario produrre per tutte le società (consortile e consorziate) le idonee dichiarazioni attestanti la relativa capacità economica e finanziaria, rilasciate da almeno due istituti bancari ai sensi del TUB?</p>
Risposta 27:	<p>Nel caso specifico, è sufficiente l'attestazione del possesso del requisito inerente all'ammontare dei ricavi minimi di euro 2.000.000,00 da parte dell'operatore di gioco avente la partecipazione superiore al 50%.</p>
Domanda 28:	<p>In riferimento al paragrafo 4.1 delle regole amministrative, si chiede conferma che sia prevista l'esclusione dalla procedura di selezione per tutti i soggetti partecipanti come componenti di una società consortile per i quali si configuri l'ipotesi di soggetti differenti aventi lo stesso legale rappresentante. Tale esclusione riguarderebbe il caso in cui due società consorziate del consorzio candidato hanno lo stesso legale rappresentante ovvero il caso in cui diverse offerte pervengono da società (candidate o consorziate delle candidate) che, seppur diverse, hanno il medesimo rappresentante legale?</p>
Risposta 28:	<p>L'esclusione - in via astratta, fatte salve le valutazioni della Commissione di gara con riguardo ai singoli casi concreti - si applica nel caso in cui diverse offerte pervengano da differenti società (candidate o consorziate delle candidate) aventi il medesimo rappresentante legale.</p>
Domanda 29:	<p>Al capitolo 5, lettera e), delle regole amministrative viene richiesto l'impegno a prevedere nello statuto della società aggiudicatrice misure atte a prevenire conflitti di interesse tra gli amministratori, nonché speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità. Con riferimento a questi ultimi, è possibile ricevere ulteriori</p>

	chiarimenti?
Risposta 29:	I requisiti a cui si fa riferimento sono, di massima, quelli desumibili dai capitoli 4 e 5 delle regole amministrative in quanto compatibili, sempre che la società non intenda introdurre ulteriori e più stringenti requisiti di affidabilità.
Domanda 30:	Nel paragrafo 7.3, lettera f), delle regole amministrative è prevista la produzione di un'idonea relazione tecnica comprovante che il candidato, <i>anche per il tramite di società controllata o controllante</i> , sia in possesso del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale richiesto. Nel caso in cui il candidato sia una società consortile, al momento non operatore di gioco, è sufficiente che il possesso del requisito sia dimostrato essere in capo alla società consorziata, attualmente operatore di gioco, avente una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale della società consorziata a responsabilità limitata? In caso affermativo, come si concilia con la responsabilità in capo al concessionario di garantire tutti gli obblighi previsti all'articolo 3 dello schema di convenzione?
Risposta 30:	In base a quanto previsto dal paragrafo 4.2 delle regole amministrative, nel caso di società consortili, consorzi o società costituenti, il requisito della capacità tecnico-infrastrutturale può essere posseduto tramite una (o più) delle imprese partecipanti. Nel caso specifico, poi, essendo il candidato una società consortile a responsabilità limitata, e quindi già di una società di capitali, la società consortile potrà assumere direttamente il ruolo di concessionario e quindi rispondere degli obblighi previsti dallo schema di convenzione.
Domanda 31:	All'articolo 5 dello schema di convenzione sono previsti una serie di adempimenti contabili, riferiti anche all'obbligo di certificazione di bilancio che dovrà essere redatto da parte di una società di revisione. In caso di aggiudicazione da parte di una società consortile, l'obbligo è a carico esclusivo della società consortile o sussiste anche in capo alle consorziate?
Risposta 31:	L'obbligo sussiste soltanto in capo alla società consortile, la quale, prima della stipula della convenzione, dovrà assumere, se non già posseduta, forma di società di capitali.